

Linee di indirizzo del Consiglio Nazionale a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU (ex DM 109/23)

Documento elaborato dal Gruppo Tutela della Professione (referente prof. Daniela Pajardi) e integrato dal Comitato Tecnico per la Psicologia Giuridica e dal Coordinamento dei Referenti dei Consigli territoriali per la Psicologia Giuridica per linee di indirizzo nazionali a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU.

Approvato con integrazioni dal Consiglio Nazionale nella seduta del 26 gennaio 2024 con deliberazione n. 9/2024.

Norma di riferimento – DM 109/23 - Art. 4 (testo di riferimento sottolineato)

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:
 - a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
 - b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
 - c) sono di condotta morale specchiata;
 - d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
 - e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
 - a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
 - b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
 - c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Declinazione dei criteri

DM 109/ 23 - Art. 4 comma 4

Testo di legge

“4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.”

In merito alla “attività professionale”

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d’ufficio, perito e consulente tecnico di parte in ambito civile e penale; esperti ex art. 351 e 362 c.p.p., esperto nell’ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Famiglia della Corte d’Appello, Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza, Esperto ex art. 80 dell’ordinamento penitenziario, psicodiagnosta forense su adulti e/o minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi ai temi della psicologia giuridica e/o psicologia forense.

In merito a “in modo effettivo e continuativo”

Al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni sul territorio nazionale, si propone di definire che per le attività professionali che prevedono il conferimento di un incarico d’ufficio e/o di parte, esperto nell’ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, la soglia per qualificare il modo “effettivo e continuativo” sia di norma 10 incarichi nell’arco di 5 anni, mentre per le altre attività vale il criterio della durata temporale (ad esempio, per il ruolo di Giudice onorario o Esperto ex art.80).

DM 109/23 - Art. 4 comma 5

Testo di legge

“5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato”.

In merito alla Lettera a)

Il Coord. ha ritenuto coerente dover recuperare quanto approvato dal CNOP nel mese di maggio come proposta per il Ministero ai fini della emanazione del DM 109/22.

“Per quanto riguarda il titolo della specializzazione in psicoterapia e della specializzazione universitaria in psicologia del ciclo di vita, psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia della salute, valutazione psicologica e consulenza (DM 50/ 2019), tenendo presente sia la qualificazione della speciale competenza ai fini del ruolo di CTU sia l’art. 5 del Codice Deontologico



delle Psicologhe e degli Psicologi italiani, si ritiene che questo titolo debba essere integrato da una formazione di base teorico-metodologica in ambito psico-giuridico/forense.”

Si è ritenuto opportuno aggiungere un’ulteriore specifica rispetto a quanto scritto a maggio 2023 sulla tipologia della formazione specialistica in psicologia giuridica/forense che deve essere comunque sempre posseduta anche da parte di chi è in possesso della specializzazione, per evitare che possano essere fatte valere anche solo poche ore residuali di formazione in psicologia giuridica, presenti in alcune scuole di specializzazione in psicoterapia, per poter accedere all’elenco consulenti dei CTU.

Per quanto riguarda il titolo della specializzazione in psicoterapia e della specializzazione universitaria in psicologia del ciclo di vita, psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia della salute, valutazione psicologica e consulenza (DM 50/2019), tenendo presente sia la qualificazione della speciale competenza ai fini del ruolo di CTU sia l’art. 5 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi italiani, il requisito della adeguatezza indicato dalla normativa è soddisfatto in presenza di una formazione di base teorico-metodologica in ambito psico-giuridico/forense acquisita con un corso strutturato per continuità e pertinenza disciplinare oppure acquisita all’interno della scuola di specializzazione con attività specifiche.

La Lettera a) prevede che il possesso degli *“adequati titoli di specializzazione”* sia alternativo all’*“approfondimento post-universitario”*: non è quindi necessario avere una scuola di specializzazione per poter accedere all’elenco dei consulenti tecnici dei CTU con questo comma, ma si tratta di due titoli alternativi che però possono essere anche integrati.

Per quanto riguarda la specifica di cosa si possa qualificare come *“approfondimento post universitario”* si fa riferimento a quanto era stato già indicato nel documento di maggio 2023, che di seguito si riporta:

Per “adequati titoli di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense” si intendono master universitari di II livello o titoli equipollenti per durata ed esperienza di tirocinio.

Viene considerato “approfondimento post-universitario” anche il titolo di dottore di ricerca, purché conseguito con un dottorato pertinente alla psicologia giuridica/forense.

In merito alla Lettera b)

Si integrano le attività previste dalla normativa a titolo esemplificativo di *“attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche”* con le seguenti attività che, come le precedenti, devono essere sempre pertinenti alla psicologia giuridica/forense:

- Relazioni/poster/comunicazioni a convegni scientifici.
- Premi scientifici.
- Appartenenza ad associazioni di rilevanza nazionale e internazionale.
- Appartenenza a gruppi di ricerca in ambito pubblico o privato (con un focus applicativo rivolto specificatamente alla psicologia giuridica/forense).
- Collaborazione alla didattica universitaria (coerente con i temi della psicologia giuridica/forense).

In merito alla Lettera c)

La certificazione UNI non è evidentemente applicabile alle psicologhe e agli psicologi. Pertanto, non possono essere previsti i corsi di certificazione UNI per la nostra categoria professionale.

Questo andrà comunque enfatizzato, visto che risulta che vengono anche proposti corsi privati di certificazione UNI che vengono indicati come valevoli per l’iscrizione all’Albo dei CTU.



**Criteri applicati ai “settori di specializzazione”
individuati dal decreto per la professione di psicologo (allegato A del Decreto 109/2023)**

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) / CAPACITÀ DI STARE IN ATTI.

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: perito e/o consulente tecnico di parte in ambito imputabilità e capacità di intendere di volere sugli adulti, esperto presso il Tribunale di Sorveglianza, esperto ex art. 80 dell'ordinamento penitenziario, psicodiagnosta forense su adulti in ambito di imputabilità, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alla capacità di intendere e di volere e alla capacità di stare in atti.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la capacità di intendere e volere (penale e civile) e la capacità di stare in atti degli adulti.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica sulla capacità di intendere e volere (penale e civile) e sulla capacità di stare in atti adulti.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PREVIDENZA ADULTI (INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o di parte sulla valutazione clinico-forense e neuropsicologico-forense, valutazioni psico-forensi e neuropsicologico-forensi stragiudiziali, psicodiagnosta forense su adulti sugli ambiti sopra indicati, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi agli ambiti sopra indicati.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la previdenza degli adulti nelle sue declinazioni.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la previdenza degli adulti nelle sue declinazioni.



CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di psicodiagnosta forense e/o neuropsicologico forense su adulti.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la psicodiagnosi sugli adulti (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la psicodiagnosi sugli adulti (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte sulla valutazione del danno, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, psicodiagnosta forense su adulti relativamente alla valutazione del danno, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi con la valutazione del danno.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la valutazione del danno sugli adulti.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la valutazione del danno sugli adulti.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o perito e consulente tecnico di parte in ambito civile e penale, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, esperto presso il Tribunale di Sorveglianza, esperto ex art. 80 dell'ordinamento penitenziario, psicodiagnosta forense su adulti,



psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi la psicologia giuridica o forense riferita all'area degli adulti.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti temi di specializzazione dell'area adulti.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui evinca la produzione di attività scientifica su temi di specializzazione dell'area adulti.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI – FAMIGLIA (SEPARAZIONI/DIVORZI/AFFIDAMENTO, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte in ambito di diritto di famiglia, esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Famiglia della Corte d'Appello, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di progressiva istituzione da ottobre 2024), psicodiagnosta forense su adulti e/o minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione convenzionati su aspetti connessi alle dinamiche familiari.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la psicologia delle relazioni e famiglia (separazione, divorzi, affidamento).

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui evinca la produzione di attività scientifica che tratti la psicologia delle relazioni e famiglia (separazioni, divorzi, affidamento).

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	VALUTAZIONE CAPACITÀ GENITORIALE

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte in diritto di famiglia, esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, la Sezione Famiglia della Corte d'Appello, il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di progressiva istituzione a partire da ottobre 2024), psicodiagnosta forense su adulti e/o minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle dinamiche familiari.



Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la valutazione della capacità genitoriale

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui evinca la produzione di attività scientifica che tratti la valutazione della capacità genitoriale.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte in ambito di diritto di famiglia, esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, la Sezione Famiglia della Corte d'Appello o il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di progressiva istituzione a partire da ottobre 2024), psicodiagnosta forense su adulti e/o minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle dinamiche familiari.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti temi di specializzazione dell'area famiglia.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui evinca la produzione di attività scientifica temi di specializzazione dell'area famiglia.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITÀ DI STARE IN ATTI.

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o perito o consulente tecnico di parte in ambito civile e penale; esperti ex art. 351 e 362 c.p.p., esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Famiglia della Corte d'Appello, il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di progressiva istituzione a partire da ottobre 2024), consulente psicologo per la Giustizia Minorile, psicodiagnosta forense su minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle aree sopra indicate.



Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la capacità di intendere e volere (penale e civile) e la capacità di stare in atti dei minori.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica sulla capacità di intendere e volere (penale e civile) e sulla capacità di stare in atti dei minori.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	MINORI E PSICOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA (VALUTAZIONE CAPACITÀ DEL DISCERNIMENTO IN AMBITO CIVILE; VALUTAZIONE CAPACITÀ TESTIMONIALE IN AMBITO PENALE, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o perito o consulente tecnico di parte in ambito civile e penale; esperti ex art. 351 e 362 c.p.p., esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Famiglia della Corte d'Appello, il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie (di progressiva istituzione a partire da ottobre 2024), consulente psicologo per la Giustizia Minorile, psicodiagnosta forense su minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle aree sopra indicate.

Art. 4 comma 5

in merito alla lettera a)

titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti i minori e la psicologia dell'età evolutiva (valutazione capacità del discernimento in ambito civile; valutazione capacità testimoniale in ambito penale).

in merito alla lettera b)

curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica sui minori e sulla psicologia dell'età evolutiva (valutazione capacità del discernimento in ambito civile; valutazione capacità testimoniale in ambito penale).

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PREVIDENZA MINORI (INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o di parte sulla valutazione clinico-forense e neuropsicologico-forense, valutazioni psico-forensi e neuropsicologico-forensi stragiudiziali, psicodiagnosta forense su adulti sugli ambiti sopra indicati, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle aree sopra indicate.



Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la previdenza dei minori nelle sue declinazioni.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la previdenza dei minori nelle sue declinazioni.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)

Art.4 comma 4

Attività professionale in qualità di psicodiagnosta forense e/o neuropsicologico forense su minori

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la psicodiagnosi sui minori (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la psicodiagnosi sui minori (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte sulla valutazione del danno, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, psicodiagnosta forense su adulti relativamente alla valutazione del danno sui minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici in strutture private o in regime di libera professione aspetti connessi con la valutazione del danno sui minori.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la valutazione del danno sui minori.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la valutazione del danno sui minori.



CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o perito e consulente tecnico di parte in ambito civile e penale; esperti ex art. 351 e 362 c.p.p., esperto nell'ascolto del minore in ambito civile, valutazioni psico-forensi stragiudiziali, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Famiglia della Corte d'Appello, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, consulente psicologo per la Giustizia Minorile (di progressiva istituzione a partire da ottobre 2024), psicodiagnosta forense sui minori, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi la psicologia giuridica o forense in ambito minorile.

Art.4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti temi di specializzazione dell'area minori.

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui evinca la produzione di attività scientifica temi di specializzazione dell'area minori.

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA ORGANIZZAZIONE E LAVORO	PSICOLOGIA DEL LAVORO (MOBBING, STRESS LAVORO CORRELATO, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di: consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte nell'ambito delle controversie nel contesto del lavoro e delle organizzazioni; valutazioni psico-forensi stragiudiziali; psicodiagnosta forense su adulti, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici, in strutture private o in regime di libera professione su aspetti connessi alle aree sopra indicate.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti temi dell'area della psicologia del lavoro e delle organizzazioni (mobbing, stress lavoro correlato).

in merito alla lettera b)

curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica nell'area della psicologia del lavoro e delle organizzazioni (mobbing, stress lavoro correlato).

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA PSICODIAGNOSI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)

Art. 4 comma 4

Attività professionale in qualità di psicodiagnosta forense e/o neuropsicologo forense.

Art. 4 comma 5

In merito alla Lettera a)

Titolo di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense, come indicato nelle premesse, che tratti la psicodiagnosi (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

In merito alla Lettera b)

Curriculum scientifico, come specificato nelle premesse, da cui si evinca la produzione di attività scientifica che tratti la psicodiagnosi (diagnosi psicologica e neuropsicologica).

SU QUESTI DUE ULTIMI PUNTI È STATA FATTA DAL CNOP UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL MINISTERO

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
PSICOLOGIA - AREA PSICOTERAPEUTICA	AREA PSICOTERAPEUTICA
PSICOLOGIA - AREA SOCIALE	AREA SOCIALE

PER QUANTO RIGUARDA LO SPECIFICO PREVISTO DALLA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA, SI RIMANDA AL DOCUMENTO APPROVATO DAL CNOP A MAGGIO 2023 E INVIATO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL 19.4.23 E RIVISTO IN COERENZA CON IL DOCUMENTO GENERALE SUI REQUISITI PER L'ALBO DEI CTU

REQUISITI DI LEGGE INDICATI DALLA RIFORMA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

- 1) Comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori.
- 2) Possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali.
- 3) Aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

1. Comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori.

Per definire come “comprovata” l’esperienza professionale, si ritiene che debba essere svolta in questi ambiti per almeno cinque anni (in coerenza con quanto richiesto per gli altri commi) in campo sanitario, o clinico-psicopatologico, o psico-giuridico/forense e contempli una formazione di base teorico-metodologica in ambito psico-giuridico/forense.

L’esperienza può essere ritenuta acquisita avendo:

- Svolto attività presso centri accreditati sulla famiglia e sulla violenza domestica e nei confronti di minori.
- Ricoperto il ruolo di giudice onorario su questi specifici ambiti.
- Svolto perizie d’ufficio e/o di parte in materia di violenza, nonché incidenti probatori e SIT.
- Consulenze tecniche d’ufficio e/o di parte sulla violenza domestica o sui minori.
- Svolto attività presso spazi neutri su questi specifici ambiti.

2. Possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

In linea con quanto definito nel presente documento, il Gruppo ha previsto le seguenti specifiche:

Per quanto riguarda il titolo della specializzazione in psicoterapia e della specializzazione universitaria in psicologia del ciclo di vita, psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia della salute, valutazione psicologica e consulenza (DM 50/2019), tenendo presente sia la qualificazione della speciale competenza ai fini del ruolo di CTU sia l’art. 5 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi italiani, il requisito della adeguatezza indicato dalla normativa è soddisfatto in presenza di una formazione di base teorico-metodologica in ambito psico-giuridico/forense acquisita con un corso strutturato per continuità e pertinenza disciplinare oppure acquisita all’interno della scuola di specializzazione con attività specifiche.

Per “adeguati titoli di approfondimento post-universitario in psicologia giuridica o forense” si intendono master universitari di II livello o titoli equipollenti per durata ed esperienza di tirocinio.

3. Aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

L’attività clinica presso strutture pubbliche o private deve essere rivolta a minori in condizioni di vulnerabilità in contesti familiari, anche su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.